



newsletter **UHub**
LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI

n.106 - agosto/settembre 2023



LUEL



ACQUAINFO



LUEL tv



scrivici



Gocce d'acqua

[Scarica la Newsletter completa \(con allegati\)](#)

EVENTI IN AGENDA

26 settembre 2023 Webinar: Le novità Arera nel settore rifiuti, LUEL

7-10 novembre 2023 Ecomondo, Rimini

NOTIZIE SETTORE IDRICO

Ambiente: da ENEA nuova metodologia per calcolare l'impatto dell'industria sulle risorse idriche locali

ENEA ha sviluppato una nuova metodologia di analisi per valutare l'impatto delle industrie sulle risorse idriche locali, come fiumi e laghi, nell'ambito del progetto RECIProCO finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La metodologia prevede il calcolo di tre indicatori in grado di dare una valutazione dell'impatto degli usi idrici industriali sui bacini e sottobacini:

- **l'Indice di stress idrico di consumo e prelievo** (Water Consumption Stress Index - WCSI): fornisce una descrizione dello stato delle risorse idriche locali, tenendo conto del bilancio annuale medio a livello di sottobacino dell'acqua prelevata e consumata, della variabilità stagionale, dei periodi critici e delle tendenze storiche;
- **l'Indice di impatto totale dell'insediamento industriale** (Overall Factory Basin Index - OFBI) sul bacino idrografico locale: caratterizza il ciclo idrico dell'azienda integrando informazioni sui prelievi, i consumi, le restituzioni e le perdite d'acqua;
- **l'Indice di riuso idrico aziendale** (Internal Water Reuse - IWR): valuta l'efficienza dell'uso dell'acqua da parte dell'industria.

L'indice è stato testato in alcune aziende italiane due cartiere dove è stata testata la nuova metodologia si trovano nei sottobacini del Brenta-Baccaglione (Veneto) e dell'Arno

(Toscana), mentre l'impresa tessile è ubicata nei pressi del fiume Ticino (Lombardia). "In generale questi due settori produttivi si caratterizzano per un elevato consumo di acqua ma esiste chiaramente una differenza nell'equilibrio delle risorse idriche tra i sottobacini considerati: l'Arno è quello che presenta le maggiori criticità per lo sfruttamento idrico, la quantità d'acqua disponibile e la variabilità stagionale", spiega Luigi Petta, responsabile del Laboratorio ENEA di Tecnologie per l'uso e gestione efficiente di acqua e reflui e coautore dello studio insieme ai ricercatori Gianpaolo Sabia, Davide Mattioli e Michela Langone.

Nello specifico, l'analisi dei tre sottobacini ha evidenziato una significativa differenza tra il Nord Italia caratterizzato da uno stress idrico contenuto e il Centro Italia che presenta invece situazioni di sofferenza idrica medio-alta, anche se la situazione più critica si registra in Sicilia e in gran parte della Puglia e della Basilicata.

Per quanto riguarda l'impatto totale dell'insediamento industriale, l'indice OFBI varia da un minimo dell'azienda tessile lombarda sul bilancio idrico del Ticino (0,002%) a un massimo della cartiera toscana sull'Arno (0,192%), che però risulta la più virtuosa in termini di riuso idrico (98%).

Sulla base dei casi di studio, la metodologia che ENEA propone è risultata **in grado di valutare l'impatto effettivo di uno specifico insediamento produttivo sui corpi idrici locali** di fornire così alle amministrazioni locali, ai consumatori e alle stesse imprese **informazioni utili per conoscere e valutare l'impatto sullo stress idrico locale.**

L'incremento della popolazione e il cambiamento climatico sono tra le cause principali di un'insostenibile pressione sulle riserve idriche a livello globale: la domanda annuale di acqua è di circa 4.600 miliardi di m³ ma entro il 2050 potrebbe arrivare a sfiorare i 6.000 miliardi di m³ l'anno. Risulta quindi essenziale identificare metodologie affidabili per valutare l'impatto delle attività, in particolare quelle industriali, sulle risorse idriche locali anche per supportare l'adozione di nuovi modelli produttivi e di consumo che minimizzino l'uso dell'acqua.

Per approfondimenti l'articolo completo ENEA al [seguito link](#).

Fonte: ENEA

<https://www.labelab.it/blog/acqualab/ambiente-da-enea-nuova-metodologia-per-calcolare-limpatto-dellindustria-sulle-risorse-idriche-locali/?fr=3>

Bonus sociale idrico: chiarimento sui casi di nuclei familiari non serviti da rete idrica

In seguito ad alcune richieste di chiarimenti pervenute agli uffici dell'Autorità da parte di Gestori del servizio idrico integrato relativamente alla corretta applicazione dell'articolo 14 comma 14.6 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, Arera ha condiviso il seguente testo:

"Il dubbio sollevato dagli operatori riguarda il riconoscimento del bonus sociale idrico anche nei casi in cui, pur in presenza di un POD attivo e ad uso domestico, il nucleo familiare ISEE potenzialmente agevolabile non sia servito da una fornitura idrica.

Al riguardo preme innanzitutto ribadire che il d.P.C.M., istitutivo del bonus sociale idrico, (d.P.C.M. 13 ottobre 2016, recante "*Tariffa sociale del servizio idrico integrato*") ha individuato i soggetti aventi diritto all'agevolazione, stabilendo che sia riconosciuto "*un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale*", specificando quindi che l'agevolazione possa essere riconosciuta esclusivamente agli utenti del servizio idrico che attestano di avere una dichiarazione ISEE sotto una determinata soglia individuata dalla normativa vigente.

Nel rispetto delle previsioni del sopracitato d.P.C.M. e, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 in materia di automatismo, la deliberazione 63/2021/R/com ha regolato le modalità di riconoscimento del bonus sociale idrico a favore delle utenze dirette e indirette, semplificando altresì i controlli di competenza in capo al gestore idrico in presenza di utenze indirette.

In particolare, con specifico riferimento alle utenze indirette, la menzionata deliberazione ha semplificato i controlli di competenza in capo al gestore idrico. In particolare, l'articolo 14, comma 14.6. dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com ha previsto che, qualora il gestore idrico non identifichi una fornitura associata ad uno dei Codici Fiscali dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ISEE che soddisfi le condizioni di ammissibilità al bonus (articolo 7, comma 7.1 e articolo 14, comma 14.2), ma verifichi comunque che tale nucleo familiare ISEE sia intestatario di un POD attivo e domestico, il gestore proceda a corrispondere l'agevolazione (mediante contributo *una tantum*), assumendo, pertanto, che il nucleo familiare ISEE sia servito da una fornitura idrica centralizzata.

Al riguardo si chiarisce tuttavia che, **qualora il gestore idrico riceva dei flussi di dati dal Sistema Informativo Integrato relativi a nuclei familiari potenzialmente classificabili come utenze indirette** (in virtù dell'associazione di un POD attivo e ad uso domestico), **il cui indirizzo di abitazione sia ubicato in località/territorio non servito dalla rete idrica del medesimo gestore, non si dovrà procedere alla corresponsione dell'agevolazione.** In questo caso, infatti, viene a mancare uno dei requisiti necessari per ottenere il bonus sociale, ossia la presenza di un regolare contratto e di una fornitura attiva. Infatti, in tali fattispecie, nessun componente del nucleo familiare può essere considerato utente, diretto o indiretto, del servizio, come previsto dalla normativa primaria sopra citata, e in quanto tale beneficiare dell'erogazione del bonus sociale idrico.

Si precisa in ultimo che, **nei casi in cui il nucleo familiare** (o il condominio in caso di utenze indirette) **abbia attivato un regolare contratto solo per uno o due dei servizi compresi nel computo complessivo del bonus** (acquedotto, fognatura e depurazione) **il gestore territorialmente competente dovrà corrispondere l'agevolazione relativa ai soli servizi attivi."**

UI4: azzeramento dal 1° luglio 2023

Con Deliberazione n. 239/2023 Arera ha disposto che a decorrere dal 1° luglio 2023, la componente perequativa UI4 prevista dal comma 30.1 del MTI-3, volta all'alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/15, sia pari a 0,0 centesimi di euro/metro cubo.

<https://www.arera.it/it/docs/23/239-23.htm>

MTI-3: le ultime approvazioni ARERA

1) Delibera 12 settembre 2023 n. 398/2023/R/idr: approvazione della revisione tariffaria infra periodo, proposto dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo per i gestori Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A.

<https://www.arera.it/it/docs/23/398-23.htm>

Tabella 1 - Valori del moltiplicatore tariffario – proposti dall'Ente di governo dell'ambito ai fini dell'aggiornamento tariffario per gli anni 2022 e 2023 – rideterminati e approvati, quali valori massimi, ai sensi del punto 4 della deliberazione 606/2020/R/IDR, del punto 3 della deliberazione 253/2021/R/IDR e del comma 6.2 della deliberazione 580/2019/R/IDR

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario 2022	Moltiplicatore tariffario 2023	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Veneto	Consiglio di Bacino Valle del Chiampo	507	Acque del Chiampo S.p.A.	1,079	1,144	92.760	10
			Medio Chiampo S.p.A.	0,909	0,966	11.202	3
Totale						103.962	13

Tabella 2 – Aggiornamento dell'importo massimo della quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'articolo 27 dell'Allegato A della deliberazione 580/2019/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2023

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Importo massimo dei conguagli da riportare in anni successivi al 2023 (euro)
Veneto	Consiglio di Bacino Valle del Chiampo	507	Acque del Chiampo S.p.A.	573.397
			Medio Chiampo S.p.A.	717.251

NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE



DELIBERAZIONE 385/2023/R/RIF
Lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore.

DELIBERAZIONE 387/2023/R/RIF
Nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento. Il monitoraggio

DELIBERAZIONE 389/R2023/R/RIF
Aggiornamento MTR-2 – regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025

DELIBERAZIONE 386/2023/R/RIF
Componenti perequative

**LE NOVITÀ ARERA
NEL SETTORE
RIFIUTI E AMBIENTE**

La partecipazione è gratuita previa richiesta di registrazione a info@luel.it

Nuovi adempimenti regolatori

Con la riunione del collegio del 3 agosto 2023, l'Autorità ha approvato 4 deliberazioni.

Di seguito i principali contenuti delle Deliberazioni:

- Deliberazione 385/2023/R/RIF - riguarda lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore. Un provvedimento che il settore invocava da molto prima che l'ARERA assumesse, nel 2018, competenze sul settore rifiuti (la previsione era già contenuta nel Testo Unico del 2006). Con questa delibera sono stati disciplinati i contenuti minimi essenziali del contratto di servizio, volti ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

- Deliberazione 387/2023/R/RIF - introduce il monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento, secondo un approccio graduale che tiene conto delle condizioni di partenza e dell'eterogeneità del parco impiantistico disponibile. Da queste condizioni deriva la necessità di riconoscere il giusto valore di un settore industriale caratterizzato da un elevato grado di specializzazione in relazione alle diverse filiere. È stato quindi introdotto un primo set di indicatori che consentirà di monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata. Questo al fine di promuovere una maggiore efficacia nelle successive attività di riciclaggio del materiale. Il set di indicatori si completa con altri, legati all'affidabilità e alle performance delle infrastrutture degli impianti di trattamento, prevedendo - dal 1° gennaio 2024 - specifici obblighi di monitoraggio e trasparenza. Con successivo provvedimento l'Autorità definirà gli obiettivi di mantenimento e di miglioramento dell'efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani.
- Deliberazione 389/R2023/R/RIF - come previsto nella deliberazione 363/2021/R/RIF, è stato aggiornato il MTR-2 definendo le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie. Confermando l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti valido per il secondo periodo regolatorio adeguandolo inoltre anche per ottemperare rapidamente a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata. Sono stati quindi introdotti criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali. Al tempo stesso sono state introdotte misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell'erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza. Nella medesima delibera si sono infine introdotte misure per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata rimandando ad un successivo provvedimento per i dettagli operativi che saranno esplicitati dall'Autorità nel prossimo in autunno, in concomitanza con la definizione degli applicativi informatici per l'aggiornamento dei PEF (schemi tipizzati di relazione di accompagnamento, schema di PEF).
- Deliberazione 386/2023/R/RIF - istituisce due componenti perequative, la prima (UR_{1,a}) per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e la seconda (UR_{2,a}) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi. Il meccanismo perequativo è finalizzato a distribuire sull'intera collettività nazionale i relativi oneri che entreranno a far parte delle voci della tassa sui rifiuti oppure della tariffa corrispettiva.

Gli atti sono scaricabili ai seguenti link:

- Contratto tipo - <https://www.arera.it/it/docs/23/385-23.htm>

- Sistemi di perequazione - <https://www.arera.it/it/docs/23/386-23.htm>

- Obblighi di monitoraggio e trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani - <https://www.arera.it/it/docs/23/387-23.htm>

- Aggiornamento biennale del MTR-2 - <https://www.arera.it/it/docs/23/389-23.htm>

Regolamento per la preparazione al riutilizzo in forma semplificata

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 2014 del 1/9/2023, il Decreto 10 luglio 2023, n. 119 del MASE recante il **Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, corredato dei relativi allegati.

Il Regolamento entrerà in vigore il 16 settembre 2023 e definisce (art.1):

- le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata
- le dotazioni tecniche e strumentali necessarie per tale attività,
- le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le
- caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- le specifiche condizioni in base alle quali i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e le condizioni specifiche delle stesse.

Ambito di applicazione (art. 3) Le operazioni di preparazione per il riutilizzo riguardano rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Il prodotto ottenuto dalle succitate operazioni viene etichettato con l'indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo».

Il Regolamento non si applica a:

- rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
- rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
- pile, batterie e accumulatori;
- pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
- RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
- prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
- veicoli fuori uso;
- rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell'allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonché i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.

Art. 4 - Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata l'articolo definisce modalità e procedure di avvio dell'attività.

Art. 5 - definisce i requisiti soggettivi del gestore per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo.

Art. 6 - definisce le dotazioni tecniche dei centri di preparazione per il riutilizzo

Art. 7 - Definisce alcune norme specifiche per la preparazione per il riutilizzo dei RAEE

Il DM 119/2023 contiene due Allegati:

- Allegato 1 - Caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo

- Allegato 2 - Modello per la comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo

Il testo del decreto è disponibile al [seguinte link](#)

Fonte: Gazzetta Ufficiale

<https://www.labelab.it/blog/rifiutilab/pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-regolamento-per-la-preparazione-al-riutilizzo-in-forma-semplificata/?fr=2>



Laboratorio Utilities & Enti Locali

NUOVO SERVIZIO

SPORTELLO MTR

Avviato il servizio LUEL
per supportare enti e gestori sul nuovo
Metodo Tariffario Rifiuti

scrivi a info@luel.it | oggetto "Sportello MTR - nome ente/gestore"

Chiunque può intervenire, proponendo nuovi quesiti o integrando quelli già pubblicati, scrivendo a info@luel.it

LUEL a Barcolana 2020



...secondo wikipedia, in informatica e telecomunicazioni un hub (letteralmente in inglese fulcro, elemento centrale) rappresenta un concentratore, ovvero un dispositivo di rete che funge da nodo di smistamento dati di una rete di comunicazione dati organizzata. Per noi L'hub è il fulcro e l'unione di competenze ed esperienze, il punto di incontro di professionisti con diverse specializzazioni e altissima professionalità in grado di creare sinergia e rete. Apriamo quindi questo spazio per ospitare chi abbia voglia di approfondire, commentare o semplicemente mandarci una notizia da condividere.



Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici.

Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico.

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica Amministrazione.

Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl
Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20

40138 Bologna
T +39 051.240084 –F +39 051.240085
www.luel.it – info@luel.it



Acquainfo, rappresenta da oltre 20 anni un osservatorio permanente nel settore dei servizi idrici, sia con riferimento ad aspetti tariffari e gestionali sia nell'ambito delle dinamiche regolatorie.

www.acquainfo.it - castaldi@acquainfo.it



La gestione del servizio idrico è disciplinata dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006). Di norma viene previsto un solo gestore per ambito territoriale ottimale. L'art. 147 comma 2 bis del Testo Unico Ambientale però prevede due eccezioni:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:
 - approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
 - sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Quindi, la gestione del servizio idrico da parte del Comune è ancora possibile...però è indispensabile prima di tutto essere legittimati dal regolatore locale (EGATO) ed inoltre adempiere alle tante disposizioni stabilite dall'AEEGSI e dal legislatore nazionale e regionale.

Per tutelare, sostenere e assistere le tante realtà italiane che vorrebbero continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente, nasce l'Osservatorio Gocce d'Acqua.

Obiettivi dell'Osservatorio Gocce d'acqua:

- Assistenza per il riconoscimento della gestione comunale da parte dell'Egato ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del TUA;
- Assistenza all'applicazione delle disposizioni dell'ARERA, CSEA, EGATO, ecc.;

Osservatorio Gocce d'Acqua (presso LUEL Srl)
Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20
40138 Bologna
T +39 051.240084 –F +39 051.240085
www.goccedacqua.it – info@luel.it

In applicazione delle ultime disposizioni sulla protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018, si informa che l'utilizzo dei suoi dati è riservato esclusivamente all'invio della nostra newsletter. Per rimanere in contatto con noi non è necessaria alcuna azione ulteriore, se non desidera ricevere più la Newsletter clicchi qui: [unsubscribe from this list](#)



newsletter 

Our mailing address is:

LUEL srl
Via Barontini, 20
Bologna, Bo 40138
Italy

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#)

